

r.g. 3/



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Fallimentare

VERBALE DI ADUNANZA DEI CREDITORI

Il [redacted], alle ore 11.30, presso la sede del Tribunale di Reggio Emilia, innanzi al giudice dott. [redacted], è comparsa la dott.ssa [redacted], nominata gestore della crisi nella procedura di sovraindebitamento promossa dai coniugi [redacted]. Compaiono i signori [redacted]. Sono altresì presenti l'avv. [redacted] per Fidelity spa; l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted] per Il Condominio [redacted]. La dott.ssa [redacted] riferisce di aver depositato in PCT documentazione attestante l'avvenuta comunicazione ai creditori del piano del consumatore, della relazione a sua firma e del provvedimento di fissazione dell'udienza odierna. Ribadisce che gli istanti non svolgono né hanno svolto attività di impresa, sicché appartengono alla categoria dei consumatori; non hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al Capo II della legge n. 3/2012 né hanno subito taluni dei provvedimenti di impugnazione, risoluzione, cessazione o revoca previsti dagli artt. 14 e 14 bis sempre della legge n. 3/2012; hanno collaborato nella ricostruzione della situazione economica e patrimoniale controversa; versano entrambi in stato di sovraindebitamento, avendo accumulato debiti, rispettivamente: per complessivi € 223.631,04 il [redacted] (€ 104.942,40 per finanziamenti assunti con la consorte, coobbligata, € 17.181,42 per finanziamenti personali, € 1.080,04 per debiti fiscali e contributivi, € 1.019,92, assieme alla consorte, coobbligata, verso il Comune di Rubiera, € 7.013,52 per oneri condominiali assieme alla consorte, coobbligata, € 92.393,74 per garanzie concesse in favore del fratello [redacted] per complessivi € 113.656,16 la signora [redacted] € 104.942,40 per finanziamenti assunti con il consorte, coobbligato, € 680,32 per debiti fiscali e contributivi, € 1.019,92, assieme al consorte, coobbligato, verso il Comune di Rubiera, € 7.013,52 per oneri condominiali assieme al consorte, coobbligato); devono sostenere oneri di mantenimento loro e delle due figlie, stimabili in € 2.280,00 al mese, con gli stipendi percepiti in qualità di lavoratori dipendenti, di ammontare pari nel 2018 a € 23.377,10 annui lordi per il signor [redacted] (circa € 1.600,00 netti al mese) e a € 19.176,97 annui lordi per la signora [redacted] (circa € 1.200,00 netti al mese); hanno ipotizzato di risolvere la situazione di sovraindebitamento attribuendo, in un arco temporale di sette anni (84 mesi), la somma complessiva di € 500,00 al mese, tratta per € 300,00 dallo stipendio del signor [redacted] e per € 200,00 dallo stipendio della signora [redacted] oltre all'importo fisso di € 5.000,00 entro novanta giorni dall'omologazione, per un totale di € 47.000,00.

L'avv. [redacted] ribadisce che Fidelity vanta un credito oggetto di pignoramento nell'ambito di una procedura condusa, sicché lo stesso deve essere integralmente fatto salvo, senza sospensioni né decurtazioni. L'avv. [redacted] produce conteggio inerente al credito vantato dal Condominio, a suo dire di entità superiore rispetto a quanto ipotizzato nel piano. La dott.ssa [redacted] assume che [redacted] solo in data odierna produce documentazione inerente al credito, peraltro costituita da un mero conteggio.

IL TRIBUNALE

preso atto di quanto precede; verificate la fattibilità della proposta formulata dai signori [redacted] e l'assenza delle condizioni ostative richiamate dall'art. 12, c. 3 della legge n. 3/2012; ravvisata la convenienza dei piani ipotizzati rispetto all'alternativa liquidatoria alla luce dell'entità delle somme messe a disposizione dai proponenti e del valore dei rispettivi patrimoni (quello del signor [redacted] costituito dalla quota di 1/9 di un appartamento sito a Napoli e da un autoveicolo di modico valore, quello della signora [redacted] costituito da un autoveicolo e da un motociclo di modico valore); accertata la congruità dei redditi devoluti dagli interessati alle esigenze personali in rapporto a quelli percepiti; ritenuto, sui motivi di opposizione formulati da [redacted], che il credito vantato in eccedenza da quest'ultimo



allo stato non sia documentato in maniera adeguata; sulle pretese della società che la natura concorsuale della procedura implichi pur sempre la necessità di insinuare al passivo il credito residuo, destinato a essere soddisfatto, ancorché scaduto e definitivo, secondo il sistema di graduazione previsto dalla legge;

OMOLOGA

il piano del consumatore predisposto dai signori [REDACTED]

DISPONE

che il gestore della crisi pubblicizzi il piano del consumatore e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

DISPONE

che il gestore della crisi trasmetta il piano e il presente decreto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali individuati dall'art. 9, c. 1, ultimo periodo dell'art. 9 della legge n. 3/2012;

DISPONE

che il gestore della crisi con cadenza semestrale depositi un rendiconto attestante le somme versate dagli obbligati e i pagamenti effettuati in esecuzione del piano; a tal fine

DISPONE

che l'istante provveda all'apertura in di un conto corrente bancario o postale dedicato.

il giudice [REDACTED]

